



# COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 del 29/11/2019

**OGGETTO: Esercizio della facoltà prevista con riferimento al Bilancio Consolidato dal vigente comma 3 dell'art. 233 bis TUEL. Rinvio al 2020 della contabilità economico patrimoniale.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18,00 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Diego Basta in data 21/11/2019 prot. 7388 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe Diego Basta - Cons. Comunale  
Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Maria TRIMARCO	X	
3	Francesco FARAO	X	
4	Domenico SENATORE	X	
5	Katia TRIMARCO	X	
6	Annamaria DEL CORVO	X	
7	Nunzio ELIA		X
8	Lucia SALIMBENE	X	
9	Giuseppe Diego BASTA	X	
10	Francesco FERNICOLA		X
11	Valeria CHIARIELLO		X
12	Mario FREDA		X
13	Lucia RISI		X
Totale		8	5

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 8

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott.ssa Margherita Torraca

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica

## Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto:** Esercizio della facoltà prevista con riferimento al Bilancio Consolidato dal vigente comma 3 dell'art. 233-bis Tuel. Rinvio al 2020 della contabilità economico patrimoniale.

### Il Consiglio Comunale

**Visto** il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”*

**Considerato** che il bilancio consolidato:

- rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- non è mai stato finora predisposto in quanto non obbligatorio, fino all'esercizio 2017, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, tenuto conto del comma 3 dell'art. 227 e del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, nonché della Faq n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della Commissione Arconet.

**Visto** il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: *“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”*

**Considerato** che l'Ente non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1.

**Ritenuto** di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018, previa conferma, in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e alle società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Buccino, non presenta una valenza informativa significativa.

**Visto** altresì che il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

**Visti** i commi 1 e 3 dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

*“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.*

*3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”*

**Visto** il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recita:

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.”

**Vista** la Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) che recita: *“Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario.”*

**Visto** il comunicato del Ministero dell'Interno – Direzione centrale Finanza Locale del 25.04.2018 che conferma quanto espresso dalla Commissione Aconet.

**Visto** il comunicato del MEF prot n. 59221 del 02.04.2019 con oggetto: “Semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità economico patrimoniale e al bilancio consolidato.

**Considerato** che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione.

**Rilevato** quindi che la popolazione residente del Comune di Buccino rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti.

**Vista** inoltre la Faq n. 22 del 24 marzo 2017 con la quale la Commissione Arconet ha fornito importanti chiarimenti in ordine al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria.

**Considerato** opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni di proroga, al fine di attivare correttamente l'adeguamento di tutte le procedure, anche informatiche, tenendo conto dei numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento contabile.

**Ricordato** che ANCI stessa da tempo manifesta forti perplessità circa l'effettiva portata degli adempimenti relativi sia al bilancio consolidato che alla contabilità economico-patrimoniale con riferimento agli attesi benefici “conoscitivi”. Lo sforzo amministrativo-gestionale ed economico risulta sproporzionato rispetto al risultato di maggior efficacia contabile che si intende perseguire, ed alla reale possibilità di utilità e di controllo dell'ingente mole di informazioni che si verrebbe a produrre.

**Visto** e richiamato, in ultimo, quanto disposto dall'art. 15-quater del decreto legge n. 34/2019 – *Decreto crescita*” che con modifica dell'art. 232, comma 2 del Tuel sancisce il “ il rinvio di due anni della Contabilità Economico Patrimoniale e che quindi andrà rendicontata, con riferimento al 2020, entro aprile 2021.

**Ritenuto** pertanto di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria dalle incombenze della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la

complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni.

**Visto** il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale, e considerato che, al fine esercitare tale facoltà, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione.

**Visto:**

- il vigente Statuto comunale.
- il vigente Regolamento di Contabilità.

**Rilevato** che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di Revisione.

**Visto** che sulla proposta della presente deliberazione, come previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii. sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano**

#### **DELIBERA**

- 1) Per le motivazioni in premessa di avvalersi della facoltà:
  - di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
  - di non predisporre il bilancio consolidato come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL.
2. Di dare atto che:
  - ✓ il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria, sarà pertanto quello relativo all'esercizio 2020.
3. Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente per opportuna conoscenza e norma.
4. Di dichiarare la presente deliberazione con successiva unanime votazione palese immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.



COMUNE DI BUCCINO  
PROVINCIA DI  
SALERNO



*Relazione del Sindaco*

La proposta in discussione, il cui oggetto ricordo nuovamente è il seguente **“Esercizio della facoltà prevista con riferimento al Bilancio Consolidato dal vigente comma 3 dell’art. 233-bis Tuel. Rinvio al 2020 della contabilità economico patrimoniale.”** afferisce, unicamente alla possibilità normativa di poter posticipare adempimenti di natura contabile, che per i piccoli Comuni, così come asserito dall’Anci e dall’Ifel sono da ritenersi unicamente di appesantimento e di inutile rilevanza contabile. Difatti con la conversione in legge del dl. n. 34 del 2019 è stato modificato l’art. 232, comma 2 del TUEL, prevedendo che gli obblighi di tenuta della **contabilità economico-patrimoniale** possono essere prorogati all’esercizio 2020. Oltre al rinvio delle contabilità economica con il comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell’art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono non predisporre **il bilancio consolidato**. Pertanto, così come riportato anche nella proposta in approvazione, ove viene evidenziato quanto segue..... *“al fine di dover esonerare l’Ufficio Ragioneria dalle incombenze della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni”* chiedo al Consiglio Comunale di voler esprimere il proprio parere favorevole al rinvio degli adempimenti in parola alle nuove scadenze dettate dal legislatore e quindi di avvalersi della facoltà prevista dalle rispettive disposizioni di legge.

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale

\*\*\*\*\*


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 1-9 DIC. 2019 reg. al n° \_\_\_\_\_ per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 1-9 DIC. 2019

Il Responsabile Albo Pretorio  
F.to *Sabato A. Trimarco*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

\*\*\*\*\*

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva. —  
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 1-9 DIC. 2019



Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

\*\*\*\*\*

Buccino, 1-9 DIC. 2019



Per copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Margherita Torraca